

3,52
N. 367/2010 NOTIZIE DI REATO
N. 1062/2010 R.G. G.I.P.

SENTENZA N.

84/14

Del 14 APRILE 2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA

Il Giudice per l'udienza preliminare, Stefania Cugge ha pronunciato
seguinte

SENTENZA

nei confronti di:

GALLO Evasio, nato a Gela il 3.12.1954, residente in Corato, via
San Magno 28/b;

difeso di fiducia dall'avv. Sergio Lagrasta del foro di Trani

libero – già contumace

PERSONE offese costituite parti civili:

Muresan Gigel Simion nato in Romania il 17.8.1973 in proprio
quale coniuge esercente la potestà sui figli minori:

Muresan Tanya Ingrid nata in Romania il 9.1.199;

Muresan Edward nat in Romania il 5.9.2001

Difesi dall'avv. Pio Coda di fiducia del foro di Ivrea;

persona offesa:

Sabou Emilia nata in Romania il 15.2.1955 residente in Montalto
Dora via Cernaia 29, di fatto domiciliata a Sesto San Giovanni via
Cavallotti 242

IMPUTATO

A) Del delitto di cui all'art.589 c.p. poiché, presentatosi come "personal
trainer" competente nel campo della disintossicazione e proponendo a
Muresan Monica Gabriela e ad altre persone nel corso di una
conferenza tenutasi in Ivrea il 17.11.2009 un programma
disintossicante e dietetico consistente nella assunzione di vitamine e
sali minerali che lui stesso avrebbe fornito, nonché nella sottoposizione

Depositato in

Cancelleria

il 03-06-2014

IL RE

DECRETO

Comunicata al P.M. per

l'annotazione ex art. 15

D.M. 334/89

il 03-06-2014

Visto del P.G.

il _____

Passata in giudicato

il _____

Trasmessa copia al

P.M. come comunic.

della irrevocabilità della

sentenza ex art. 27 D.M.

334/89

il _____

Trasmessa copia al

P.M. per esecuzione ex

art. 28 D.M. 334/89

il _____

SCHEDA il _____

Campione Penale

n. _____

Reg. Corpi di Reato

n. _____

N. 159/14

Rec. 2,450

u

ad un programma di sauna della durata di sette giorni, richiesto da Muresan Monica di effettuare tale corso da tenersi presso la palestra "Fitness-Underground" di Ivrea a decorrere dal 22 gennaio 2010, per colpa ed in particolare per negligenza, imprudenza e imperizia consistite nel sottoporre la Muresan, persona del peso di 100 chilogrammi, a tali trattamenti che implicavano sforzi eccessivi per le sue condizioni di peso nei giorni 22,23 e 24 gennaio 2010 facendole fare esercizi fisici con impegno crescente seguiti da 15-20 minuti di sauna alternati a 15-20 minuti di doccia rinfrescante, ignorando inoltre la possibile labilità della termoregolazione dovuta alle condizioni di obesità della Muresan, pure evidenziate dal comportamento tenuto dalla donna nel corso della seduta precedente del 23 gennaio in cui aveva accusato cefalea e manifestatasi chiaramente in data 24 gennaio con totale assenza della sudorazione (significativa 'di aumento della temperatura corporea con contestuale aumentata frequenza e forza della contrazione cardiaca, conseguente a probabile colpo di calore'); ed inoltre non riconoscendo la gravità dei sintomi manifestati dalla Muresan che faceva permanere all'interno della sauna per oltre un'ora somministrandole una pastiglia di potassio nonostante il malore della donna fosse evidente, così ritardando possibili soccorsi che avrebbero potuto ridurre le conseguenze del malore, cagionava il decesso della donna avvenuto per *"scompenso cardiocircolatorio da ischemia miocardia acuta complicato da edema polmonare acuto, conseguenza, con ogni probabilità, di colpo di calore"*.

In Ivrea il 24.1.2010.

B) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 348 c.p. poiché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, presentandosi come "personal trainer" competente nel campo della disintossicazione e proponendo nel corso di una conferenza tenutasi in Ivrea il 17.11.2009 un programma disintossicante e dietetico consistente nella assunzione di vitamine e sali minerali che lui stesso avrebbe fornito, sottoponendo altresì i pazienti ad un programma di sauna a cui lui stesso avrebbe assistito (e ponendo in atto tale programma in data 22-23-24 gennaio 2010 nei confronti di Muresan Monica Gabriela e Bertolino Olga), esercitava abusivamente attività proprie della professione medica per le quali è necessaria apposita abilitazione, nonché quella di "personal trainer" anch'essa soggetta ad abilitazione a seguito di corsi professionali comprendenti anche tecniche di pronto soccorso. In Ivrea e altrove da epoca imprecisata e fino al 24 gennaio 2010.

Conclusioni del Pubblico Ministero:

chiede la condanna alla pena di anni 2 di reclusione per il capo a) aumentata per la continuazione con il capo B) ad anni 2 e mesi 3 di reclusione;

Conclusioni della difesa di parte civile: richiama le conclusioni scritte e la nota spese;

Conclusioni difesa imputato:

- Per il capo a) assoluzione ex art. 30 c. 2 c.p.p. per non aver commesso il fatto;
- Per il capo b) assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato;
- In subordine per entrambi assoluzione ex ar. 530 c.p.p.
- In estremo subordine riconosciute le attenuanti generiche per lo stato di incensuratezza e rito alternativo applicata la diminvente per il rito minimo della pena e doppi benefici di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE*1. Svolgimento del processo.*

La difesa dell'imputato all'udienza preliminare ha formulato istanza di rito abbreviato. Il Gup, ammesso detto rito, ha disposto perizia medico legale ex art. 441 c. 5 c.p.p. Terminate le operazioni peritali e esaminato il perito, le parti concludevano come da verbale di udienza e il Giudice emetteva sentenza di condanna.

2. I fatti.

La persona offesa, Muresan Monica, insieme all'amica Bertolino Olga, si iscrivevano ad un programma disintossicante e dimagrante proposto nel corso di una conferenza dall'odierno indagato. Si recavano così il giorno 22 gennaio 2010 presso la palestra designata e iniziavano il programma consistente nel dover effettuare periodi di corsa alternati a saune, nonché nell'assunzione di vitamine, sali minerali. Il terzo giorno Muresan Monica

h

insieme all'amica doveva fare 20 minuti di sauna, 5/10 minuti di relax per una doccia ghiacciata, il tutto preceduto da una corsa di 30 minuti. Dalle sommarie informazioni di D'Amico Antonella risulta che nel pomeriggio durante la sauna la Muresan si era sentita male tanto che il Gallo le aveva somministrato del potassio. Poi verso le 18,30 la donna sentiva dei versi, tipo rantolii, e vedeva la Muresan seduta sulla panca superiore sorretta dall'allenatore, mentre la Bertolino le gettava dell'acqua addosso per farla rinvenire. A quel punto la D'Amico chiamava il Gallo chiedendogli se aveva bisogno di aiuto, ma lo stesso le rispondeva che il malessere era dovuto al fatto che la ragazza si stava liberando dalle tossine e si stava rilassando. La D'Amico ha spiegato che sia il Gallo, sia la Bertolino continuavano a tirarle acqua addosso. Dopo aver iniziato le operazioni di chiusura della palestra, la D'Amico tornava verso la sauna e il Gallo chiedeva di ritardare la chiusura perché la Muresan non riusciva a riprendersi. Trascorsi ancora dieci minuti la stessa D'Amico entrava nella sauna e sollecitava il Gallo a fare uscire la donna da quel luogo, poi lei con il Gallo e la Bertolino portavano fuori la donna, la D'Amico chiamava il 118, ma la persona offesa era ormai deceduta. La stessa D'Amico ha precisato che già il giorno precedente la Muresan aveva accusato mal di testa, ma aveva continuato il ciclo di saune nonostante il malore aumentasse.

Dagli atti di indagine è altresì emerso che la Muresan al momento dell'iscrizione aveva prodotto sia il certificato di sana e robusta costituzione sia un elettrocardiogramma. Al riguardo la dott.ssa OTTELLO Bernardina ha dichiarato che l'esame cardiografico non rilevava alcuna sintomatologia delle patologie di "ANGINA PECTORIS", spiegando altresì che la sigla che compariva in detto elettrocardiogramma era in realtà da attribuire alla sigla dell'operatrice che aveva eseguito l'esame (cfr. sommarie informazioni testimoniali OTTELLO del 28 gennaio 2010 e del 29 gennaio 2010).

3. L'omicidio colposo.

3.1 Il nesso causale.

Riassunti i fatti si evidenzia come sia stato provato dagli accertamenti tecnici svolti che il decesso della persona offesa è ricollegabile

causalmente alla condotta posta in essere dall'odierno imputato. Al riguardo si osserva come secondo la costante giurisprudenza di legittimità la verifica della sussistenza del nesso causale tra condotta omissiva e evento lesivo deve essere effettuata sulla base di un giudizio di alta probabilità logica e non sulla base di un coefficiente di mera probabilità statistica (cfr. Cass. 24.5.2007 n. 35115, Cass. Sez. Un. n. 328 del 2002). E' proprio alla luce di tali principi di diritto che occorre accertare la sussistenza del nesso causale tra l'evento morte occorso alla Muresan e la condotta tenuta dal Gallo.

Sul punto le due consulenze agli atti hanno provato che la morte della Muresan è causalmente ricollegabile alla condotta dell'imputato. In particolare il dott. Apostol ha concluso nel senso che la morte della Muresan era stata determinata da scompenso cardio-circolatorio da ischemia miocardica acuta complicato da edema polmonare acuto, conseguenza con ogni probabilità di colpo di calore. Nei successivi chiarimenti il consulente ha spiegato che non era possibile stabilire con esattezza nell'ambito del quadro di colpo di calore quando si era verificata l'ischemia cardiaca. Proprio alla luce di alcune considerazioni svolte nelle memorie difensive agli atti sui reperti istologici veniva disposta altra perizia medico legale al fine di chiarire, alla luce degli esami istologici, se l'infarto da cui era derivata la morte della persona offesa fosse da ricondurre al colpo di calore derivante dai trattamenti somministrati alla Muresan e se comunque detti trattamenti avevano determinato o concorso a determinare l'infarto stesso. La dott.ssa Bianchini ha concluso nel senso che *"il decesso della signora Muresan Monica è da attribuirsi ad edema polmonare acuto conseguente a colpo di calore secondario da sauna in una paziente già a rischio per la presenza di obesità"*. La stessa dott.ssa ha spiegato che in pazienti con cuore sano l'edema polmonare con soccorso tempestivo ha un esito favorevole, non conoscendosi in letteratura casi di decessi da edema polmonare in persona sana tempestivamente soccorsa, fornendo addirittura la percentuale del 99%.

Le conclusioni raggiunte dalla dott.ssa Bianchini sono assolutamente condivisibili in quanto fondate su analisi precisa dei risultati della autopsia,

sulla spiegazione scientifica del perché non sono stati analizzati i vetrini nonché sulle ragioni per le quali ha escluso la sussistenza di patologie cardiache pregresse. La consulente ha spiegato che non poneva in dubbio il reperto del dottor Baima Bollone, che appunto indicava che la fibrosi era iniziata già prima rispetto al giorno del decesso, sicché non era necessario analizzare detti "vetrini", trattandosi di dato non discusso. La dott.ssa Bianchini ha spiegato che le aree di fibrosi riscontrate nel miocardio della persona offesa erano da attribuire ad un danno miocardico da catecolemine prodotte da esercizio fisico e sauna e non già ad una cardiopatia ischemica precedente, come invece sostenuto dal consulente della difesa, proprio perché la Muresan presentava vasi coronarici pervi, nonché perché la fibrosi risultava diffusa a tutto il muscolo cardiaco, mentre nel caso di infarto la fibrosi è localizzata " *al territorio che è tributario della coronaria malata*" (cfr. pag. 17 della trascrizione dell'udienza del 10 marzo 2014). La consulente ha inoltre precisato che la fibrosi diffusa da cardiotossicità da catecolemine si forma nel giro di 24 ore, sicché è stato normale trovare il reperto autoptico in parola (cfr. pag. 19 verbale trascrizione udienza 10 marzo 2014).

Infine la dott.ssa Bianchini ha da un lato indicato in base a quali elementi e circostanze ha ritenuto che la fibrosi sia insorta nei giorni precedenti al decesso, ossia la comparsa di malessere già in seconda giornata riportata dalla teste D'Amico e la continuazione comunque del trattamento sauna, nonché l'irrelevanza della malformazione rilevata in sede autoptica, ossia la pervietà del forame ovale. Nella relazione agli atti è spiegato che dall'esame autoptico risultava un cuore di normali dimensioni con valvola tricuspidale normale. Tale forame era localizzato a livello del setto interatriale e non del setto interventricolare, rappresentando una variante anatomica senza alcuna rilevanza fisiologica. Dall'esame autoptico non si è rilevato un aumento di dimensioni nelle cavità destre del cuore, elemento che prova che tale pervietà non aveva comportato alcuna conseguenza dal punto di vista emodinamico (cfr. pag. 9 della relazione).

h

La dott.ssa Bianchini, a precisa domanda della difesa, ha pertanto escluso che le eventuali preesistenti patologie cardiache abbiano avuto rilevanza rispetto all'edema polmonare.

Dagli accertamenti peritali del dott. Apostol e della dott.ssa Bianchini emerge così la prova che l'evento morte è da ricollegare proprio alla condotta dell'imputato, atteso che il decesso è stato causato da edema polmonare determinato dal cosiddetto colpo di calore conseguenza dello sforzo fisico e sauna ripetuta ai quali era stata sottoposta la Muresan, decesso che un soccorso tempestivo avrebbe evitato, atteso che la Muresan era donna priva di patologie cardiache, sana, che aveva manifestato i primi sintomi, perdendo le forze già alle 18,00 sicché alla luce delle conoscenze scientifiche che indicano l'1% di decessi in pazienti sani trattati tempestivamente, è provato con elevata probabilità logica che se fosse stata portata fuori dalla sauna subito, sarebbe sopravvissuta.

Con particolare riferimento alla situazione cardiologica della sig.ra Muresan la difesa dell'imputato ha contestato le conclusioni della dott.ssa Bianchini, osservando come la stessa abbia formulato tale giudizio sulla base di un certificato di un medico generico e di un elettrocardiogramma che presentava l'indicazione "Angina pectoris", senza esaminare i reperti istologici. Tali critiche non possono essere condivise proprio alla luce delle spiegazioni scientifiche fornite dalla dott.ssa Bianchini. Infatti, come osservato sopra, la dott.ssa ha spiegato che le aree di fibrosi ventricolare non erano attribuibili a pregresso infarto proprio perché la fibrosi era diffusa sicché alla luce di tale caratteristica la fibrosi era riconducibile a cardiotossicità da catecolemine conseguente a sforzo e ad esposizione al calore sauna. La fibrosi ventricolare ricollegabile ad infarto avviene nel tessuto tributario della coronaria malata e quindi è limitata ad una area del miocardio, non è diffusa. Inoltre la indicazione di angina pectoris ha avuto una spiegazione precisa da parte della dott.ssa OTTELLO Bernardina, la quale ha dichiarato che l'esame cardiografico non rilevava alcuna sintomatologia delle patologie di "ANGINA PECTORIS", né risultano agli atti elementi per porre in dubbio detta valutazione; pertanto, alla luce della documentazione medica agli atti, dell'esame autoptico



correttamente la dott.ssa Bianchini ha ritenuto che la Muresan fosse paziente cardiologicamente sana, ma obesa.

Alla luce dei risultati peritali agli atti risulta così la prova del nesso causale tra la condotta tenuta dall'imputato e l'evento morte.

3.2 La colpa.

Dal complesso degli atti di indagine è altresì provato l'elemento soggettivo del reato. In particolare dalle sommarie informazioni di Bertolino Olga è emerso che Gallo Evasio aveva presentato nel corso di una conferenza presentato da un tale dott. Balducci un programma disintossicante e dietetico mediante sauna e corsa. Proprio dal depliant relativo a detto programma è provato che il Gallo si qualificava personal trainer e tale si era presentato anche ai titolari della palestra utilizzata per svolgere il programma di benessere psico - fisico (cfr. verbale di sommarie informazioni testimoniali di Lucchini Elena Franca). Bertolino Olga ha precisato che nel corso della conferenza il Gallo si era qualificato personal trainer vantando delle competenze nel campo della disintossicazione precisando che il programma aveva lo scopo di far acquisire uno stile di vita diverso per poter disintossicarsi sia dal punto di vista fisico sia da quello spirituale. A fronte di tale presentazione quale persona qualificata Gallo Evasio è risultato privo della preparazione necessaria per svolgere il compito che si era attribuito evidenziando nella sua condotta sia imprudenza, che imperizia che negligenza. In particolare, come spiegato dal dott. Apostol nei chiarimenti alla consulenza tecnica, la sottoposizione di una persona obesa non soltanto ad attività fisica prolungata ma anche ad una serie numerosa di saune intervallate da docce fredde, così come provato e descritto dalla teste Bertolino Olga, costituisce un trattamento contrario ad ogni norma di buona pratica clinica ed è avulso da qualsiasi ratio e nozione di tipo fisiologico-fisiopatologico e terapeutico. Pertanto l'imputato proponendo e sottoponendo a tale trattamento la Muresan, a causa del quale la stessa è poi deceduta, ha tenuto un comportamento contrastante con dette regole di buona pratica clinica dimostrando assoluta imperizia, ricollegabile proprio alla mancanza di qualsiasi preparazione in materia, acquisizione anche delle nozioni più elementari. Così il Gallo



sottoponendo la Muresan a continue saune, della durata di 20 minuti circa per sauna per tre giorni consecutivi ha dimostrato imperizia atteso che le regole del corretto utilizzo della sauna sono note e accessibili a tutti e indicano una cadenza delle sedute di sauna di massimo 3 – 4 alla settimana adeguatamente intervallate di durata di 8/12 minuti con una sola seduta per i principianti e 2 – 3 sedute intervallate da pause rinfrescanti per i soggetti abituati, con la controindicazione di effettuare la sauna dopo sforzo fisico intenso e comunque intervallato da un periodo di 15 – 30 minuti di riposo. Dalle sommarie informazioni testimoniali di Bertolino Olga e di D'Amico Antonella emerge che il prevenuto ha attuato un programma completamente contrastante anche con le regole del corretto utilizzo della sauna, dimostrando anche sotto questo profilo mancanza assoluta di preparazione. E' così provato come la condotta tenuta sia stata del tutto imperita, imponendo le regole del corretto utilizzo di non sottoporre le clienti a continue saune per lo più di durata prolungata e dopo averle sottoposte a sforzo fisico notevole in considerazione dello stato di obesità presente nella persona offesa.

Dalle sommarie informazioni di D'Amico Antonella è altresì provato che la Muresan già in seconda giornata aveva accusato mal di testa, che si andava aggravando nella continuazione del trattamento, così il terzo giorno durante la sauna la Muresan doveva uscire più volte per urinare e poi rilevava che non sudava. A fronte di detti sintomi del colpo di calore, come ben spiegato sia dal dott. Apostol, sia dalla dott.ssa Bianchini, l'imputato non faceva sospendere il trattamento, così contravvenendo alle ordinarie regole di diligenza e prudenza che suggeriscono a fronte di difficoltà nella sudorazione, malessere evidenziato dalle difficoltà del respiro, di far allontanare il soggetto dal luogo caldo per portarlo in un luogo fresco, come altrettanto negligente e imprudente è stata la condotta tenuta dallo stesso di far permanere nella sauna la povera Muresan nonostante la perdita di conoscenza. E' comune regola di esperienza anche per chi è privo di qualsiasi nozione specifica che di fronte ad una persona che perde conoscenza, emette rantolii, è necessario dapprima sollecitarla con stimoli dolorosi e poi far intervenire i soccorsi. Dalle testimonianze della Bertolino

e della D'Amico invece risulta che l'imputato ha mantenuto la Muresan all'interno della sauna, nonostante la perdita di conoscenza, l'ha fatta bagnare e solo dopo circa 1 ora la D'Amico impone la sua presenza, ottiene di far uscire la Muresan dalla sauna e chiama i soccorsi.

Dalle testimonianze è pertanto provato che la condotta tenuta dal prevenuto, dalla quale è derivata la morte della persona offesa è assolutamente contrastante con le regole della corretta pratica clinica del trattamento dell'obesità, delle corrette regole di utilizzo delle saune, che un soggetto qualificatosi personal trainer avrebbe dovuto conoscere, con le regole del primo soccorso anch'esse di doverosa conoscenza per un soggetto che si propone quale esperto nei programmi di benessere fisico e psichico quale personal trainer.

4. Il reato di esercizio abusivo della professione medica.

Dagli atti di indagine è altresì emersa la prova oltre ragionevole dubbio della colpevolezza dell'imputato in relazione al reato di cui al capo B) di imputazione. In particolare dalle dichiarazioni rese da Bertolino Olga è provato che la stessa unitamente alla Muresan si erano iscritta al programma disintossicante presentato dall'imputato nel corso di una conferenza, programma che prevedeva la sottoposizione a saune precedute da attività fisica quali la corsa, nonché l'assunzione di vitamine e sali che lo stesso Gallo Evasio avrebbe fornito, assunzioni che variavano secondo la costituzione della persona e che seguivano le indicazioni date dall'imputato. La Bertolino ha precisato che tali pastiglie dovevano essere in parte prese dopo il pranzo e in parte dopo la cena. Così la teste ha raccontato che prima di iniziare la corsa il Gallo le forniva una pastiglia di NIOCINA da masticare.

Dalla descrizione del programma fornita dalla Bertolino, unitamente alla lettura del foglio illustrativo del medesimo, acquisito agli atti, è provato che Gallo Evasio ha posto in essere attività propria del medico. Infatti l'imputato non ha semplicemente proposto e attuato un programma diretto allo svolgimento di attività ginnica comunque diretta su un soggetto obeso, ma ha proposto un programma articolato evidentemente finalizzato alla perdita di peso corporeo, associando all'attività fisica, saune, nonché l'assunzione

di sostanze, quali vitamine e sali minerali, iodio, calcio. Al riguardo il dott. Apostol ha spiegato che l'assunzione dei sali minerali su persone obese sottoposte a trattamento terapeutico volto al calo ponderale deve avvenire solo a seguito di specifici accertamenti perché si possono verificare disturbi elettrolitici con conseguenze anche gravi. Ne consegue che Gallo Evasio fornendo i sali minerali e le altre sostanze descritte dalla Bertolino nell'ambito del programma terapeutico dietetico e disintossicante che tendeva al calo ponderale, ha svolto e compiuto attività propria del medico, in quanto ha proposto ed eseguito un'attività diretta ad incidere e determinare calo ponderale non soltanto attraverso il mero esercizio fisico, ma anche con l'assunzione di vitamine, sali minerali, iodio, calcio.

Per quanto riguarda l'attività di personal trainer si osserva che non è previsto un apposito albo, una specifica abilitazione per lo svolgimento di detta attività. Tuttavia al fine di qualificarsi personal trainer è previsto dalla federazione la partecipazione ad appositi corsi. Così la sottoposizione al programma di saune e attività fisica è attività riservata a soggetti forniti di apposita abilitazione, quali laureati ISEFF, ovvero personal trainer con certificazione. Sul punto si osserva che la qualifica di personal trainer si consegue presso la FIPCF unica federazione riconosciuta dal CONI appunto per ottenere detta qualifica. Nel caso in esame l'imputato, pur presentandosi quale personal trainer, in realtà non ha conseguito detta qualifica e, ciononostante, ha esercitato attraverso il programma proposto e attuato sulla persona offesa l'attività propria di tale figura professionale. Alla luce di ciò è provato l'esercizio abusivo della professione relativa.

5. Il trattamento sanzionatorio e la condanna al risarcimento di danno.

Dalle considerazioni svolte risulta così la prova ogni ragionevole dubbio della responsabilità del prevenuto in ordine a tutti i reati al medesimo ascritti.

Sotto il profilo sanzionatorio soccorrono i criteri di cui all'art. 133 c.p., tenuto altresì conto del principio della finalità rieducativa della pena sancito dall'art. 27 c. 3 Cost.



Dovendo quindi determinare la pena si deve evidenziare che l'elevato grado di negligenza, imperizia e imprudenza, nonché le modalità nelle quali le azioni delittuose sono maturate, ossia presentarsi come persona esperta senza essere dotato delle minime conoscenze, giungendo a somministrare minerali, vitamine alla persona offesa, costituiscono elementi che impediscono la concessione delle attenuanti generiche. Pertanto per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, si stima congrua, valutati i parametri previsti dall'art. 133 c.p. tenuto conto da un lato della capacità a delinquere dell'imputato, il quale si è improvvisato personal trainer addirittura facendosi promotore di uno specifico programma pubblicizzato con conferenze, e dall'altro della gravità dei reati la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione, da aumentarsi a anni due di reclusione per la continuazione e ridursi per la scelta del rito a anni 1 e mesi 4 di reclusione.

Alla condanna segue il pagamento delle spese processuali, nonché delle spese sostenute dalla costituita parte civile da liquidarsi nella misura indicata in dispositivo.

Per quanto riguarda la domanda svolta dalla parte civile costituita di risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede con previsione di provvisoria immediatamente esecutiva, si rileva come sia stata senz'altro raggiunta la prova della sussistenza del danno non patrimoniale subito dai figli minorenni della Muresan rappresentato proprio dalla perdita della figura materna in tenera età, dal turbamento psicologico e affettivo conseguente, dalla perdita dell'apporto educativo che la madre proprio per il ruolo svolto offre ai figli minori, conviventi con la stessa, nonché la perdita del contributo economico che la Muresan avrebbe fornito per la soddisfazione delle esigenze materiali connesse con la crescita dei minori. Così il signor Muresan Edward Lee, seppur marito separato, ha senz'altro subito un danno non patrimoniale consistente nel turbamento derivante dalla perdita di una persona con la quale aveva condiviso un iniziale progetto di vita, aveva procreato due figli, nonché nel turbamento conseguente all'impossibilità di avvalersi del contributo morale e affettivo della madre nell'educazione e crescita dei figli, nonché il danno



patrimoniale derivante dalla mancanza del contributo materiale della Muresan alle esigenze materiali dei figli minori.

Sotto il profilo del quantum non è stata raggiunta la prova dell'esatto ammontare del medesimo sicché occorre rimettere le parti innanzi al giudice civile. E' possibile sulla base degli atti liquidare una provvisoria di differente ammontare a causa del diverso rapporto e legame sussistente tra la persona offesa e da un lato i figli minori e dall'altro il marito separato, quantificabile per figli minori in euro 50.000,00 ciascuno e per il marito in euro 25.000,00.

L'incensuratezza e la presumibile occasionalità del fatto inducono a formulare una prognosi di non recidiva, con conseguente applicazione della sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

Il Giudice per l'udienza preliminare, visti gli artt. 442 e 533 c.p.p.

Dichiara

GALLO Evasio colpevole dei reati al medesimo ascritto, riconosciuto il vincolo della continuazione lo

Condanna

alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione

Visto l'art. 535 c.p.p.

Condanna

l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 539, 540 c.p.p.

Condanna

L'imputato al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali a favore delle parti civili costituite, danni da liquidarsi in separato giudizio civile, liquidando a titolo di provvisoria immediatamente esecutiva euro 50.000 a Muresan Tanya Ingrid e euro 50.000 a Muresan Edward Lee, euro 25.000 a favore di Muresan Gigel.

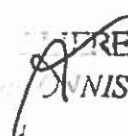
Visto l'art. 541 c.p.p. condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili costituite che liquida in euro 3870,00, oltre IVA e cpa.

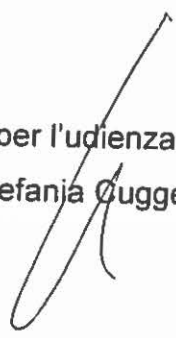


Visto l'art. 544 c.p.p. indica in gg. 60 il termine per il deposito della sentenza.

Sospende la pena alle condizioni di legge.

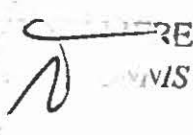
Ivrea, 14 aprile 2014

IL C. P. P. 
Dott. NIS

Il Giudice per l'udienza preliminare
Stefania Gugge 

Registrazione n. 1 del 14/04/2014

13-06-2014

Il C. P. P. 
Dott. NIS